

Deliberazione della Giunta Regionale 21 aprile 2011, n. 39-1884

Protocollo d'Intesa Università - Regione per l'espletamento del Corso di Laurea e della Laurea Specialistica della professione sanitaria in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Anno Accademico 2010-2011.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Con D.G.R. n. 19-20645 del 1.7.1997 la Giunta Regionale approvava il Protocollo d'intesa tra l'Università e la Regione per l'attivazione dei corsi di Diploma Universitario dell'area sanitaria ai sensi del D. Lgs. n. 502/92 come modificato dall' art. 7 comma 3 del D.Lgs. 517/93;

preso atto che anche negli anni successivi veniva sempre stipulato analogo Protocollo di Intesa formalizzato con deliberazione della Giunta Regionale;

visto il D.M. 02.04.2001 con cui il M.U.R.S.T. di concerto con il Ministero della Sanità ha regolamentato le classi di Laurea delle Professioni Sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione;

visto il D.M. 02.04.2001, con cui il M.U.R.S.T ha inoltre determinato le classi delle Lauree Specialistiche Universitarie delle Professioni Sanitarie;

considerato che il D.M. succitato prevede, nelle classi di Laurea delle Professioni Sanitarie della prevenzione, il Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

vista la D.G.R. n. 101-10267 del 1/8/2003 con la quale è stato attivato, nell'anno accademico 2003/2004, il Corso di Laurea della Professione Sanitaria in argomento;

vista la D.G.R. n. 30-10673 del 2.2.2009;

ritenuto per il corrente anno accademico 2010/2011 necessario stipulare un nuovo Protocollo;

sentita la Commissione Paritetica Regione-Università ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 18 del 6.8.2007 che ha espresso parere favorevole in data 7 dicembre 2010 al Protocollo di Intesa, allegato al presente atto deliberativo;

si propone:

- di approvare, ai sensi dell'art. 10, il rinnovo del Protocollo di Intesa Università degli Studi di Torino - Regione Piemonte per l'espletamento del Corso di Laurea e di Laurea Specialistica della Professione Sanitaria in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro per l'anno accademico 2010-2011, così come indicato nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, unanime;

visto l'art. 7 comma 3 del D.Lgs 517/93;

visto il D.M. 02.04.2001;

visto l'art. 10 del Protocollo di Intesa Regione-Università, approvato con D.G.R. n. 101-10267 del 1/8/2003;

sentita la Commissione Paritetica Regione-Università;

delibera

- di approvare il Protocollo di Intesa Università degli Studi di Torino - Regione Piemonte per l'espletamento del Corso di Laurea della Professione Sanitaria e di Laurea Specialistica in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro per l'anno accademico 2010-2011, così come indicato nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione con i relativi allegati 1, 2 e 3;
- di demandare al Presidente della Regione o all'Assessore competente la stipula del Protocollo come da allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- di dare atto che gli oneri a carico della Regione Piemonte di cui all'art. 8 del Protocollo medesimo, trovano copertura con le risorse per il finanziamento indistinto delle Aziende Sanitarie Regionali, stanziata nell'UPB 20091 del Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2011

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI TORINO PER L'ATTIVAZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DELLA
PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO
(ANNO ACCADEMICO 2010/2011)

TRA

La Regione Piemonte, di seguito denominata Regione, rappresentata da

E

L'Università degli Studi di Torino, di seguito denominata Università nella persona del Rettore pro -
tempore, Prof. Ezio PELIZZETTI, nato a , per la carica domiciliato a Torino, via G. Verdi n. 8,

PREMESSO CHE

Il D.L.vo 07/12/93 n. 517 che all'art. 7 comma 3 con riferimento alla formazione del personale di
area sanitaria prevede specificamente che:

- la formazione di che trattasi avviene in strutture del S.S.N. ovvero in altre strutture pubbliche o private accreditate;
- le Regioni e le Università attivano appositi protocolli d'intesa per l'espletamento dei Corsi;
- con apposito decreto 02.04.2001, il M.U.R.S.T. di concerto con il Ministero della Sanità ha regolamentato le classi di laurea delle professioni sanitarie - di seguito denominate "Corsi di Laurea" - ai sensi del D.l.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- con Decreto Ministeriale 02.04.2001, il M.U.R.S.T ha inoltre determinato le classi delle Lauree Specialistiche Universitarie delle Professioni Sanitarie;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

la formazione degli operatori sanitari laureati dovrà avvenire:

- a) nel rispetto assoluto della normativa internazionale comunitaria laddove esistente e nel rispetto di quella statale;
- b) nel rispetto della programmazione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi previsti dall'Amministrazione Regionale.

Art. 1

(Oggetto del protocollo d'intesa)

1. Fermo restando l'autonomia dei rispettivi ordinamenti, il presente protocollo d'intesa disciplina i rapporti tra la Regione e l'Università degli Studi di Torino per l'attivazione del Corso di Laurea e della Laurea Specialistica Universitaria delle Professioni Sanitarie sulla base di quanto previsto dai successivi articoli.

2. La sede del Corso di Laurea interfacoltà oggetto della presente convenzione per la Regione Piemonte è la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Torino che realizza il corso congiuntamente alle Facoltà di Medicina Veterinaria, di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, di Farmacia in collaborazione con il Politecnico di Torino, che vi contribuisce ai sensi della convenzione interuniversitaria appositamente sottoscritta.

Art. 2
(Programmazione)

L'Università, sulla base della programmazione Regionale, approva con cadenza annuale e per la durata degli interi cicli attivati, un programma in cui è previsto:

- il Corso di Laurea da attivare in relazione alla specifica figura professionale nonché il numero degli operatori da formare annualmente in relazione al fabbisogno formativo del S.S.R. e delle strutture private nell'ambito territoriale regionale; per l'anno in corso è stabilito un numero di 30 unità;
- le risorse a disposizione di cui all'art. 8 del presente protocollo d'intesa, nonché altri fattori che possono avere incidenza sulla previsione dei corsi da attivare;
- la sede formativa: le parti convengono che per l'anno accademico 2010/2011 la sede formativa attivata sia l'Azienda Sanitaria Regionale TO3 di Grugliasco;
- Convengono altresì che la sede formativa dei corsi di laurea specialistica della classe 4 debba essere l'Azienda Sanitaria Regionale TO3 sede di Grugliasco.

Art. 3
(Accordi attuativi)

1. Ai fini dell'attivazione del corso, in conformità alle finalità, ai principi ed ai criteri stabiliti nel presente atto, l'Università degli Studi di Torino, l'ASL TO3 le Istituzioni pubbliche e private accreditate, ai sensi dell'art 6, comma 3, D.L.vo 502/92, provvedono a stipulare appositi accordi attuativi (all. 2 e 3), per regolamentare le modalità della reciproca collaborazione e la programmazione delle risorse umane, strutturali e finanziarie di cui all'art. 8 del presente protocollo.

2. Nel quadro della programmazione di cui all'art. 2, ed ispirandosi al principio dell'integrazione delle risorse del S.S.N. e dell'A.R.P.A. e dell'Università, le sopraccitate Aziende ed Istituzioni concordano con l'Università degli Studi di Torino le modalità di utilizzo delle risorse didattiche e delle unità operative ospedaliere ed extra-ospedaliere per lo svolgimento del percorso formativo.

3. Detti soggetti concordano altresì le modalità di utilizzo delle strutture e del personale non universitario con funzioni di docenza, di coordinamento, di tutorato, di affiancamento, nonché di attività di segreteria didattica di cui al punto 4 dell'art. 7 del presente protocollo.

4. Al fine di orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso di studi e renderli attivamente partecipi del processo formativo, viene attivato un servizio di tutorato, (ai sensi degli art. 12-13 della legge n. 341/90).

E' prevista altresì l'assegnazione di funzioni di "affiancamento agli studenti" da affidare a personale appartenente al profilo professionale relativo al corso di laurea.

L'impegno orario relativo alle funzioni di docenza, di coordinamento, di tutorato e di affiancamento rientra per il personale del SSN o con contratto del SSN nell'ambito di quanto previsto dal vigente Contratto Nazionale di Lavoro.

5. Per l'accesso al corso di Laurea della Professione Sanitaria in oggetto, da parte degli studenti, si terrà conto di:

- esito delle prove di ammissione attuate secondo l'ordinamento didattico universitario;

- accertamento medico dell'idoneità psico-fisica alla mansione specifica (i discenti sono equiparati a "lavoratore", ai sensi dell'art. 2, comma A del D. Leg.vo n. 81/2008).

L'accertamento sarà a cura della Regione per il tramite delle Aziende Sanitarie Regionali sedi di corso di laurea.

Eventuale giudizio di inidoneità alla mansione costituirà atto di decadenza dall'ammissione al corso.

6. Per l'ammissione ai Corsi di Laurea Specialistica si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa universitaria.

La Regione concorda sulla possibilità di consentire una abbreviazione di corso nel rispetto della normativa in materia.

Art. 4

(Modalità di individuazione delle strutture idonee a costituire sedi di tirocinio)

1. Le sedi di tirocinio devono ottemperare ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. L'Università e le Aziende sanitarie regionali sedi di Corso di Laurea stipulano annualmente opportuni disciplinari attuativi con le Aziende o strutture private accreditate, individuate come sedi di tirocinio, sulla base delle necessità didattiche.

Art. 5

(Organi del Corso)

1. Sono organi del Corso di Laurea:

- a. il Consiglio Interfacoltà
- b. il Consiglio del Corso di Laurea;
- c. il Presidente del Corso di Laurea

2. Il Consiglio di Corso di Laurea è costituito da tutti i docenti del Corso. In particolare propone al Consiglio di Facoltà e al Consiglio Interfacoltà la verifica delle attività didattiche e la programmazione, predisponendo le più opportune modalità di organizzazione delle attività didattiche (teoriche, tecnico-pratiche e di tirocinio) per garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi professionali degli iscritti.

3. Il Presidente del Corso è eletto dal Consiglio del Corso di Laurea tra i Professori di ruolo che ne fanno parte. Il Presidente rimane in carica per un triennio e può essere rieletto una sola volta. Oltre a presiedere il Consiglio di Corso di Laurea, egli sovrintende e coordina le attività del Corso, in conformità alle deliberazioni del Consiglio medesimo.

4. L'approvazione finale delle decisioni collegiali del Consiglio del Corso di Laurea spetta, per le materie di relativa competenza al Consiglio Interfacoltà, ai Consigli di Facoltà di Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria Scienze Matematiche Fisiche e Naturali e Farmacia che partecipano alla realizzazione del Corso di Laurea.

Art. 6

(Coordinatore)

1. Per l'organizzazione delle attività relative alle discipline che costituiscono l'area degli insegnamenti specifici professionali, il Consiglio Interfacoltà nomina un Coordinatore scelto tra i docenti del Corso di Laurea in possesso della più elevata qualificazione e documentata esperienza in campo formativo specifico in servizio presso la struttura sede del Corso o presso una struttura convenzionata.

2. Il Coordinatore è responsabile, sotto la supervisione del Presidente, della attuazione del progetto didattico proposto dal Consiglio di Corso e approvato dal Consiglio Interfacoltà;
3. Il Coordinatore coordina l'organizzazione e la gestione delle risorse necessarie per la realizzazione del progetto didattico;
4. Il Coordinatore rimane in carica un triennio e può essere rinominato. Nello svolgimento dei propri compiti il Coordinatore opera in stretta sintonia e collaborazione con i docenti e con il Presidente che è il Rappresentante ufficiale del Corso di Laurea. Le proposte formulate dal Coordinatore devono comunque essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea.

Art. 7
(Attività didattica)

1. Le Facoltà partecipanti al Corso (Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Scienze Matematiche Fisiche e Naturali e Farmacia e, secondo quanto previsto dall'apposita convenzione interuniversitaria, anche del Politecnico) assicurano l'insegnamento delle discipline previste dall'ordinamento didattico dei Corsi di Laurea, di cui al D.M. 02/04/2001, mediante il proprio personale docente e il personale tecnico e amministrativo dell'Università, nonché altro personale esterno (Professori a contratto), e cultori della materia, e personale dipendente dal S.S.N. o con contratto del S.S.N. tenendo conto dell'esperienza didattica dal medesimo acquisita.

L'insegnamento delle discipline afferenti alle aree professionali è affidata al personale dello stesso profilo in possesso dei requisiti di massima qualificazione prevista dagli ordinamenti vigenti e di comprovata esperienza didattica.

Detto personale dipendente dell'Università, del S.S.N. o con contratto del S.S.N. è proposto dal Consiglio di Corso di Laurea al Consiglio di Interfacoltà sulla base dell'elenco dei nominativi forniti rispettivamente dall'Amministrazione universitaria e dal Direttore Generale dell'Azienda.

I docenti non universitari sono nominati annualmente dal Rettore, senza oneri per l'Università, su proposta del Consiglio del Corso di Laurea, con delibera del Consiglio di Interfacoltà e, per il personale dipendente dal S.S.N., o con contratto del S.S.N., con nulla osta del Direttore Generale della struttura di appartenenza.

2. Per lo svolgimento completo ed adeguato della didattica, in particolare per quella svolta a piccoli gruppi, per seminari ed esercitazioni, viene prevista la possibilità di integrare il personale docente con collaboratori alla didattica.

Ogni anno il Consiglio Interfacoltà su proposta del Consiglio di corso di laurea stabilisce le discipline per le quali si attiva l'attività di complemento alla didattica, il numero dei collaboratori e la quantità di ore dedicata.

L'entità di tale attività viene stimata su base proporzionale al numero degli studenti e dei crediti del relativo corso. Il numero di ore previste per l'attività di complemento alla didattica potrà essere calcolato moltiplicando il numero di studenti del corso di laurea per il numero dei crediti assegnati al singolo corso.

Il numero di ore predetto, qualora inferiore, potrà essere elevato fino a 100 per effettive necessità didattiche.

I collaboratori alla didattica vengono individuati annualmente fra i soggetti inseriti in appositi elenchi.

I requisiti di accesso agli elenchi sono stabiliti con provvedimento del direttore generale dell'Azienda sanitaria sede di corso in conformità alla proposta di una commissione, nominata dal direttore generale dell'Azienda e di durata quinquennale, formata da docenti universitari e ospedalieri proposti dai Consigli di corso di laurea, un dirigente sanitario, con funzioni di

coordinatore, delegato dal direttore generale e rappresentanti di provata competenza scelti tra gli appartenenti ai profili professionali interessati. Al fine di garantire l'uniformità dei requisiti di accesso nelle diverse sedi di corso la commissione tiene conto degli indirizzi impartiti in merito dalla Facoltà di Medicina e chirurgia.

Gli elenchi di cui sopra, di durata quinquennale, vengono istituiti, e aggiornati annualmente, con provvedimento del direttore generale.

Gli incarichi di collaboratore alla didattica vengono conferiti annualmente a soggetti inseriti negli elenchi di cui sopra dal direttore generale dell'Azienda sanitaria su proposta del Consiglio Interfacoltà sentito il Consiglio di corso di laurea. Non può essere conferito più di un incarico per semestre e per corso di laurea ad uno stesso soggetto, elevabile fino a due per motivate esigenze di acquisizione di specifica competenza professionale.

Ogni anno l'Azienda sede di corso, pubblica un bando finalizzato all'aggiornamento degli elenchi istituiti ovvero all'istituzione di nuovi elenchi conseguenti all'attivazione di nuovi corsi di laurea.

3. Nell'ambito dell'attività didattica è prevista l'attività di tutorato. Ai tutori viene affidata la cura di un numero di studenti non superiore a 15. I tutori sono scelti dal Consiglio Interfacoltà con professionalità specifica dello stesso profilo oggetto di formazione, iscritto nei ruoli del S.S.N. o dipendente delle Università, o di Enti e/o strutture accreditate.

Di fronte a una riscontrata effettiva carenza di una disponibilità di ore per attività di tutorato si concorda di sopperire alla stessa con l'identificazione, nell'ambito delle Aziende sedi di tirocinio, di personale con funzioni di tutore.

4. L'Università assicura l'attività di Segreteria amministrativa del Corso di Laurea; la Regione, tramite le Aziende Regionali sedi di Corso, assicura le risorse e l'organizzazione delle Segreterie didattiche.

Art. 8 (Oneri)

La Regione, in sede di definizione annuale delle modalità di finanziamento delle Aziende sanitarie, determina, sulla base del piano finanziario di cui ai punti successivi del presente articolo, il limite del concorso del Fondo Sanitario Regionale agli oneri connessi alla formazione delle figure professionali di cui al presente protocollo d'intesa. Gli oneri finanziari conseguenti all'attivazione dei singoli Corsi di laurea vengono quantificati in piani finanziari relativi all'intero ciclo formativo e predisposti per annualità di corso tenendo conto di:

- numero di studenti iscritti;
- strutture didattiche (aule, laboratori, attrezzature, arredi e materiali didattici)
- servizi amministrativi;
- servizi per studenti e tutorato;
- attività didattiche teoriche e tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti);
- seminari interdisciplinari;
- stages fuori sede.

L'Università e la Regione definiscono d'intesa, contestualmente al piano finanziario, gli oneri che assumono a proprio carico:

Università degli Studi di Torino:

- retribuzione personale docente, tecnico e tecnico-amministrativo proprio dipendente, specificatamente addetto alle attività didattiche e di supporto relative ai Corsi di laurea;

- garantisce agli studenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni a norma del D.P.R. 30/06/65 n. 1124 e successive modificazioni, nonché la Responsabilità Civile contro terzi;
- contribuisce, ove si verifichi la necessità, con proprie strutture, arredi, attrezzature e materiale didattico. In tale caso l'Università cura la gestione e la manutenzione delle strutture messe a disposizione.

Regione (per il tramite delle Aziende sanitarie):

- retribuzione personale dipendente del Servizio Sanitario Regionale e cultori della materia, specificatamente addetto alle attività formative (docenza formale, attività tecnico-pratica, tirocini guidati, e tutorato, ecc.), e alle attività tecnico-amministrative di segreteria didattica e di supporto alle attività formative nelle strutture interessate dai Corsi di laurea;
- retribuzione dei collaboratori alla didattica di cui all'art. 7 comma 1 del presente protocollo d'intesa;
- assicura la tutela sanitaria degli studenti afferenti ai Corsi (visite periodiche e non, riduzione dei rischi biologici, chimici, fisici e psichici);
- garantisce servizi per gli studenti (secondo quanto sarà definito negli accordi attuativi a livello aziendale);
- assicura eventuali rimborsi spese a tutto il personale per attività fuori sede;
- mette a disposizione strutture, arredi e materiale didattico, così come definiti nella premessa del presente protocollo d'intesa;
- cura la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e arredi messi a disposizione dal S.S.R.

Art. 9

(Commissione di valutazione)

Per la verifica dell'attuazione della presente convenzione si fa riferimento alla Commissione paritetica Regione-Università. La commissione ha sede presso l'Assessorato alla Sanità ed è presieduta dall'Assessore alla Sanità o suo delegato.

Art. 10

(Durata)

Il presente Protocollo di Intesa ha durata annuale e può essere rinnovato con appositi provvedimenti degli Enti sottoscrittori.

Art. 11

(Modifiche in itinere)

E' fatta salva la possibilità di apportare, su proposta dei soggetti contraenti, eventuali integrazioni e modifiche al presente Protocollo d'intesa anche sulla base delle valutazioni e proposte specifiche espresse dalla Commissione regionale paritetica di cui al precedente art. 9.

ALLEGATO 1)

Classe IV – Lauree delle Professioni Sanitarie della Prevenzione – A.A. 2010-2011

Corso di Laurea della Professione Sanitaria in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

Numero allievi previsti anno 2010-2011

PROFILI PROFESSIONALI	FABBISOGNO PROGRAMMATO	UNIVERSITA' TORINO
TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO	30	30

Corsi di Laurea Specialistica delle Professioni Sanitarie anno accademico 2010-2011

DENOMINAZIONE		FABBISOGNO PROGRAMMATO	UNIVERSITA' TORINO
1/S	CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE DELLA PREVENZIONE	10	10

ALLEGATO 2)

ACCORDO ATTUATIVO TRA L'AZIENDA(di seguito indicata come Azienda)

E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI(di seguito indicata come Università)

RELATIVO ALLA FORMAZIONE CONCERNENTE I CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE (da stipulare con ciascuna delle sedi formative di cui agli artt. 2 e 3) ANNO ACCADEMICO 2010-2011.

L'Azienda codice fiscale, di seguito denominata Azienda, rappresentata dal Direttore Generalenato a il.... domiciliato ai fini della presente convenzione a in e l'Università degli Studi di cod. fisc., di seguito indicata come Università, nella persona del rettore pro-tempore, nato a il, domiciliato ai fini della seguente convenzione a,, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del

premessi che

con D.G.R. n. ... del ...

la Giunta Regionale ha approvato il Protocollo di intesa fra Regione ed Università per quanto attiene la formazione di area sanitaria così come previsto dal D.L.vo 502/92 e successive modificazioni, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Università e l'Azienda sulla base di quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa Università-Regione di cui alla D.G.R. succitata, convengono che nell'ambito del percorso formativo dei seguenti Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie per l'anno:

.....

di realizzare le sottoindicate attività didattiche:

.....

Art. 2

L'Azienda e l'Università definiscono le risorse didattiche e le Unità Operative per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, così come specificato nella tabella 1.

Art. 3

L'Azienda e l'Università individuano le unità di personale con funzioni di segreteria ed ausiliarie, come specificato nella tabella 2, per garantire l'attività di segreteria amministrativa e di segreteria didattica per 5 giorni la settimana per tutto l'anno accademico.

Art. 4

L'Azienda provvede all'accertamento medico nei confronti dei discenti al fine di valutarne l'idoneità psico-fisica.

Art. 5

L'Azienda attua quanto previsto dall'art. 7 del Protocollo di intesa Università - Regione.

Art. 6

Gli oneri finanziari conseguenti all'attivazione di quanto previsto nella presente convenzione vengono quantificati secondo il seguente schema:

- numero degli studenti iscritti;
- strutture didattiche (aule, laboratori, attrezzature, arredi e materiali didattici);
- servizi amministrativi;
- servizi per studenti e tutorato;
- attività didattiche teoriche e tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti)
- seminari professionalizzanti;
- stages fuori sede,

sulla base di quanto definito all'art. 8 del Protocollo d'Intesa Università - Regione.

Art. 7

L'Azienda e l'Università convengono che le verifiche e/o le controversie relative al presente Protocollo, vedranno quale organo competente la Commissione Paritetica Regionale.

Art. 8

La presente convenzione ha durata annuale ed è rinnovabile attraverso apposito atto formale delle parti contraenti.

In ogni caso la sua durata è prorogata fino all'approvazione del nuovo Protocollo di Intesa relativo all'anno accademico successivo.

Art. 9

Per tutto ciò che non è previsto nel presente accordo si fa riferimento al Protocollo.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Magnifico Rettore

Il Direttore Generale

(ALLEGATO 2)

Tabella 1

U.O. Sedi di tirocinio

Laboratori didattici

Aule

Biblioteche

Palestre

Segreterie didattiche

(ALLEGATO 2)

Tabella 2

Personale:

Amministrativo

Ausiliario

ALLEGATO 3)

Requisiti minimi per i protocolli attuativi

1. Gestione attività segreteria didattica

Per le sedi formative:

due unità amministrative ogni 120 studenti oppure ogni 3 Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie assicurando il personale sufficiente e la strumentazione (telefono, fax, fotocopiatrice e PC) per garantire il funzionamento della segreteria.

Per le sedi di tirocinio:

un'unità amministrativa anche a tempo parziale.

2. Personale

Tutori : garantire tempo lavoro equivalente ad un'unità a tempo pieno ogni 15 studenti.

Affiancatori: bisogna prevedere che nelle Unità Operative dove si svolge il tirocinio pratico, una parte dell'orario di lavoro del personale dipendente del S.S.N. sia dedicata all'attività di affiancamento e valga come orario di servizio.

3. Contratti di integrazione

Le Aziende sedi di formazione si fanno carico di attivare i contratti di integrazione didattica di cui all'art. 7 del Protocollo d'Intesa Università - Regione, secondo le indicazioni del Consiglio di Corso di Laurea, impegnandosi a completare l'iter per l'assegnazione in tempo utile per l'inizio dei corsi. L'Azienda si fa carico della gestione amministrativa dei bandi.

4. Servizi per gli studenti

- locali spogliatoio

- accesso alla mensa secondo le modalità stabilite dall'Azienda.